

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

A partire dal mese di gennaio 2007, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria (anticipazione dell'entrata in vigore del D.252/05), sono cambiate le regole sulle anticipazioni, sia per quanto riguarda la misura sia per l'introduzione dell'anticipazione immotivata.

Normativa: previsioni di cui al D.lgs. 5 Dicembre 2005, n° 252, art. 11, comma 7

N.B.: la fiscalità come appresso illustrata va applicata solamente a quanto prelevato dall'accantonato post 2006. Per quanto prelevato sull'accumulato in precedenza, l'aliquota applicata è almeno pari al 23% ed è soggetta a conguaglio in occasione dell'eventuale anticipo successivo o del pensionamento.

1. Le anticipazioni per far fronte a **spese sanitarie** per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste **in qualsiasi momento** (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla forma pensionistica complementare) in misura non superiore al **75 per cento** della posizione; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
2. Le anticipazioni per l'**acquisto della prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione** potranno essere richieste, sempre fino al **75 per cento** della posizione, **decorsi otto anni dall'iscrizione** a forme pensionistiche complementari; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.
3. Un'anticipazione potrà essere chiesta per **ulteriori esigenze** degli aderenti, **decorsi otto anni dall'iscrizione** e per un importo non superiore al **30 per cento** (in quest'ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all'anticipazione, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta); sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Per le richieste del tipo 2 e 3, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a

FONDO PENSIONI BANCA DELLA MARCHE

detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non superino il tetto del 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. In caso di superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

Si invitano gli aderenti a valutare attentamente gli effetti che prelievi anticipati producono sulla consistenza dei montanti finali e conseguentemente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica.

Richieste

Le richieste di anticipazione non potranno essere avanzate prima della maturazione dei requisiti sopra indicati e dovranno riguardare fattispecie realizzatesi da quel momento in avanti.

La domanda andrà formalizzata utilizzando il modello messo a disposizione dal Fondo e andrà trasmessa al seguente indirizzo:

Fondo Pensioni Banca delle Marche
c/o UBI Banca S.p.A.
Via Don Angelo Battistoni, 4
60035 **JESI** (AN)

Documentazione da allegare

La documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione varia a seconda del motivo per il quale la stessa viene avanzata.

Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni fornite al riguardo e riportate negli allegati alla presente:

- ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE – Allegati alla domanda
- ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA – Allegati alla domanda
- ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI SULLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - Allegati alla domanda
- ANTICIPAZIONE IMMOTIVATA – Allegati alla domanda

Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata.

La spesa a fronte della quale viene chiesto l'anticipo non dovrà essere stata finanziata da altra anticipazione a valere sul trattamento di fine rapporto o sulla posizione accumulata presso altro fondo pensione ovvero dovrà essere limitata alla sola parte non coperta da altri anticipi.

Non risultano comunque anticipabili le spese sanitarie, o la parte di esse, che non siano rimaste effettivamente a carico perché rimborsate da polizze assicurative, casse di assistenze sanitaria, ecc..

Tempi di erogazione:

FONDO PENSIONI BANCA DELLA MARCHE

Per determinare l'ammontare della posizione individuale, che costituisce la base per il calcolo dell'anticipo, si fa riferimento al primo valore quota successivo alla approvazione della pratica, senza considerare gli eventuali nuovi contributi del mese.

La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se:

- l'aderente ha i requisiti per poter richiedere la prestazione;
- tutta la documentazione richiesta è esatta.

L'anticipazione verrà erogata dal Fondo al massimo entro tre mesi dalla valorizzazione della quota successiva all'accoglimento della domanda. Qualora la richiesta di anticipo si sovrapponga ad una richiesta di cambio comparto, a quest'ultima verrà data la precedenza e la liquidazione dell'anticipo ritarderà di un mese rispetto ai tempi standard.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie.

Spese

Sull'anticipazione erogata **verrà trattenuta una somma a titolo di rimborso spese pari, per l'anno 2020, a:**

- spese sanitarie	€ 0,00
- prima casa	€ 20,00
- ulteriori esigenze	€ 35,00.